

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO  
PER IL PERSONALE DIPENDENTE**

**Art. 1 – Oggetto dell'appalto -**

L'appalto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa, reso a mezzo di buoni pasto cartacei, da erogarsi ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato del Comune di Venosa aventi diritto, ivi compreso il Segretario Generale.

Tale servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi convenzionati con la ditta appaltatrice, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 18.11.2005.

**Art. 2 – Importo dell'appalto –**

L'importo presunto annuo dell'appalto, è previsto in **€ 35.100,00 (esclusa IVA 4%)**.

L'ammontare presunto dell'appalto, per la durata indicata al successivo art. 3 è previsto in **€ 70.200,00 (esclusa IVA 4%)**.

Detti importi devono essere considerati puramente indicativi in quanto determinati sulla base dell'attuale fabbisogno dell'Ente (n. 45 dipendenti aventi diritto a fruire del servizio) che potrebbe subire un incremento o un decremento, e sull'attuale valore facciale del buono pasto pari ad € 7,50.

In ogni caso l'impresa affidataria, oltre al pagamento dei buoni pasto nella misura richiesta di volta in volta dall'Ente, non potrà avanzare pretesa alcuna sia nel caso di variazioni che potrebbero intervenire sul numero degli aventi diritti in corso contrattuale sia nel caso di eventuale successiva modificazione dell'articolazione dell'orario di lavoro che possa avere incidenza sui rientri settimanali.

**Art. 3 – Durata dell'appalto -**

La durata dell'appalto è fissata in anni due, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Su richiesta del Comune la ditta appaltatrice avrà l'obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni convenute, per un periodo di giorni 90 oltre la scadenza naturale del contratto, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

La richiesta dovrà essere inviata per iscritto alla ditta entro 30 giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto. Nel caso in cui il Comune non intenda avvalersi di questa facoltà, la ditta rinuncia sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità.

**Art. 4 – Procedura e criterio di aggiudicazione –**

L'appalto verrà aggiudicato con la procedura aperta indicata all'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 83 del richiamato

decreto legislativo ed in ossequio alle disposizioni del D.P.C.M. 18.11.2005 secondo i seguenti parametri:

A) OFFERTA ECONOMICA: Max punti 40/100;

B) OFFERTA TECNICA: Max punti 60/100;

Gli indici di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi, nonché le metodologie di calcolo, sono indicati nel successivo art. 5.

#### **Art. 5 – Valutazione delle offerte – Aggiudicazione –**

L'offerta sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:

A) OFFERTA ECONOMICA: Max punti 40

##### **1) Prezzo offerto per buono pasto: fattore ponderale punti 40.**

Il punteggio massimo di **punti 40** è attribuito all'offerta con il prezzo più basso, determinato dalla percentuale di sconto complessivo (**sconto offerto + sconto Consip del 13,69%**) applicata sul valore facciale del buono pasto fissato in € 7,50, esclusa I.V.A. 4%.

Nel caso l'impresa offra una percentuale di sconto pari a 0% che determina lo sconto complessivo pari a quello Consip (0% + 13,69% = 13,69%) alla stessa viene assegnato un punteggio pari a 0.

Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula:

$$\frac{\text{Prezzo Minimo Offerto} \times 40}{\text{Prezzo Singola Offerta}}$$

B) OFFERTA TECNICA: Max punti 60

##### **1) Rimborso buoni pasto agli esercizi convenzionati punti 15.**

Il punteggio massimo di **punti 15** è attribuito all'offerta che prevede da parte delle ditte partecipanti il rimborso del buono pasto più elevato all'esercizio convenzionato.

Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula:

$$\frac{\text{Rimborso Singola Offerta} \times 15}{\text{Rimborso Massimo}}$$

Per una migliore comprensione dell'attribuzione del punteggio si specifica quanto segue.

**Rimborso Singola Offerta:** Valore facciale del buono meno commissione percentuale media applicata o da applicare alla rete di esercizi convenzionati, meno scorporo I.V.A. nella percentuale di legge.

**Rimborso Massimo:** Valore facciale del buono meno la minore commissione percentuale media applicata o da applicare alla rete di esercizi convenzionati, meno scorporo I.V.A. nella percentuale di legge.

La veridicità di quanto dichiarato sarà verificata al momento della presentazione delle convenzioni stipulate con gli esercizi convenzionati così come indicato al successivo art. 6.

**2) Rete degli esercizi che l'appaltatore si impegna a convenzionare con indicazione della loro ragione sociale ed indirizzo punti 25.**

Il punteggio massimo di **punti 25** è attribuito all'offerta che reca l'indicazione del maggior numero di convenzioni con esercizi ubicati nel Comune di Venosa, **fermo restando il numero minimo di esercizi convenzionati richiesti dall'art. 8 del Capitolato che non verrà computato nel punteggio da assegnare.**

Pertanto, nel caso l'impresa elenchi solo il numero minimo degli esercizi richiesti all'art. 8 del Capitolato, alla stessa viene assegnato un punteggio pari a 0.

Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula:

$$\frac{\text{Numero Esercizi Singola Offerta} \times 25}{\text{Numero Massimo Esercizi}}$$

**3) Termini di pagamento agli esercizi convenzionati punti 20.**

Il punteggio massimo di **punti 20** è attribuito alla ditta che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'art. 1 del D.P.C.M. 18.11.2005 nel seguente modo:

- 0 punti a chi offre termini di 45 giorni
- 20 punti a chi offre il termine minore fra 0-45

Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula:

$$\frac{\text{Termine minimo offerto} \times 20}{\text{Termine singola offerta} \text{ ( purché diverso da 45)}}$$

**La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi è pari a 100.**

L'assegnazione di tutti i punteggi sarà effettuata, qualora necessario, con arrotondamenti alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il calcolo del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta sarà dato dalla somma del punteggio ottenuto dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.

L'aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio.

L'Amministrazione intende confrontare il prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria con il relativo prezzo rimborsato all'esercizio convenzionato.

La differenza fra il primo e il secondo dovrà essere sufficiente a sostenere tutti i costi relativi alla gestione del servizio, nonché a garantire un utile per l'azienda.

**Qualora l'Amministrazione rilevasse un margine non sufficiente, inviterà la ditta aggiudicataria a specificare quali siano gli altri ricavi certi e determinati, in aggiunta alla differenza fra i prezzi, che garantiscano il corretto svolgimento del servizio e l'utile d'impresa.**

#### **Art. 6 – Stipula contratto –**

La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che la ditta fornisca prova, entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione definitiva, di aver attivato, con la rete di esercizi indicati in sede di offerta, le relative convenzioni. Se la prova non viene fornita, la ditta decade dall'aggiudicazione e il servizio viene affidato alla società concorrente che segue in graduatoria, soggetta alle medesime verifiche.

A tal fine l'impresa aggiudicataria dovrà fornire copia delle convenzioni attivate.

#### **Art. 7 – Requisiti dei buoni pasto – Caratteristiche tecniche del servizio -**

Il valore del buono pasto è fissato in € 7,50.

Il buono pasto è un titolo di legittimazione alla consumazione in esercizi pubblici convenzionati che consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto.

I buoni pasto non potranno essere ceduti, commercializzati, cumulati o convertiti in denaro.

I buoni pasto saranno utilizzati esclusivamente per l'intero valore facciale.

I buoni pasto saranno di un unico tipo.

I buoni pasto dovranno essere forniti in blocchetti da 10 pezzi.

Ogni buono pasto che compone il blocchetto dovrà riportare la ragione sociale dell'Ente, la ragione sociale della società di emissione, il valore facciale espresso in valuta corrente, il termine temporale di utilizzo che dovrà essere almeno al 30 aprile dell'anno successivo a quello di emissione;

I buoni pasto dovranno recare uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del "dipendente" utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato.

La ditta è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

I buoni pasto dovranno pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, suddivisi in blocchetti correlati da elenco riepilogativo.

La consegna dei buoni pasto sarà effettuata gratuitamente in un'unica soluzione, presso la sede del Comune.

#### **Art. 8 – Esercizi convenzionati. Requisiti –**

Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni pasto oggetto del presente appalto dovrà essere erogato, per conto dell'impresa aggiudicataria, da esercizi convenzionati che svolgono le attività di cui all'art.4 del D.P.C.M. 18.11.2005 e precisamente:

**a)** le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;

**b)** le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio. La ditta deve **convenzionare, pena l'esclusione, almeno 5** esercizi, ubicati esclusivamente nel territorio comunale di Venosa.

Degli esercizi convenzionati l'appaltatore dovrà fornire al Comune l'elenco riportante la ragione sociale, l'indirizzo e la tipologia.

L'impresa aggiudicataria deve sempre garantire, per tutta la durata dell'appalto, il numero di esercizi convenzionati indicati in sede di offerta, nel rispetto della tipologia ed ubicazione territoriale degli stessi.

Ove emergano inadempienze da parte degli esercizi convenzionati la ditta aggiudicataria dovrà provvedere in merito eventualmente anche mediante l'esclusione degli esercizi inadempienti ed alla loro sostituzione con esercizi di medesima tipologia.

L'aggiudicatario dovrà inoltre comunicare al Comune le risoluzioni delle convenzioni che interverranno nel corso dell'appalto e procedere a convenzionare altri esercizi in sostituzione aventi stessa tipologia e ubicazione di quelli cessati.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, entro i 15 giorni solari consecutivi dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, pena risoluzione dell'affidamento, prova di avere attivato il numero di convenzioni indicate in sede di offerta.

#### **Art. 9 – Obblighi della ditta appaltatrice –**

Oltre a quanto già definito negli altri articoli, la ditta appaltatrice dovrà:

1. adeguarsi a tutte le prescrizioni relative alla materia oggetto di appalto;

2. adeguarsi ai parametri qualità-prezzo stabiliti nella convenzione Consip “Buoni Pasto 4”;
3. garantire l'invariabilità dell'offerta presentata per l'intera durata dell'appalto;
4. garantire e manlevare l'Ente, al fine di tenere lo stesso indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l'impresa e i pubblici esercizi con l'impresa convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra l'Impresa ed il proprio personale dipendente;
5. fornire, a richiesta dell'Ente, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati;
6. assicurare la consegna dei buoni pasto, aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 6, del valore facciale di € 7,50 entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine emesso dall'Ufficio competente e nelle quantità richieste;
7. garantire che, a fronte della presentazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori ricevano dagli esercizi convenzionati le prestazioni;
8. garantire la permanenza delle condizioni igieniche di sicurezza nei locali degli esercizi convenzionati;
9. garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti in materia;
10. comunicare immediatamente alla stazione appaltante l'eventuale venir meno delle prescritte autorizzazioni degli esercizi convenzionati; in tal caso è onere diretto dell'impresa, disporre la sostituzione dell'esercizio convenzionato con altro avente i requisiti prescritti, entro i successivi 7 giorni dalla comunicazione;
11. provvedere ai pagamenti agli esercizi convenzionati entro 45 giorni dalla data di ricevimento della fattura o nel minor tempo offerto in sede di gara;
12. garantire il pagamento a favore degli esercizi convenzionati del corrispettivo di rimborso dei buoni pasto, al netto dell'I.V.A., indicato in sede di gara;
13. assoggettarsi ai controlli disposti dall'Amministrazione in ordine al corretto adempimento degli impegni assunti;
14. rimborsare i buoni non utilizzati in possesso dell'Amministrazione o dei suoi dipendenti purché resi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di emissione e comunque alla scadenza del contratto.

#### **Art. 10 – Cauzione definitiva -**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria depositerà la cauzione definitiva secondo le modalità e nella percentuale previsti dall'art. 113 del D. Lgs 163/2006:

#### **Art. 11 – Responsabilità e polizza assicurativa –**

La Ditta aggiudicataria si impegna a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- polizza RCT - responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 2.500.000 per ogni persona e di € 2.500.000 per danni a cose o animali, legati all'utilizzo di buoni pasto;
- polizza infortuni a copertura dei rischi "in itinere" con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000 per persona, in caso di morte e non inferiore a € 1.000.000 per persona, in caso di invalidità permanente, legati all'utilizzo dei buoni pasto.

#### **Art. 12 – Fatturazione e pagamenti -**

Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria per buono pasto, moltiplicato per il numero di buoni richiesti dal Comune ed effettivamente consegnato dall'impresa, fermo restando che il valore facciale del buono fornito è pari ad € 7,50.

Il prezzo si intenderà comprensivo di ogni spesa ed onere per produrre, trasportare e consegnare i buoni pasto nella sede indicata.

Ogni consegna dei buoni alla sede dell'Amministrazione sarà accompagnata da fattura riepilogativa riportante:

- il numero totale dei buoni con l'indicazione della relativa numerazione;
- il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il loro valore facciale unitario e dedotto lo sconto praticato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;
- l'assoggettamento dell'aliquota IVA nella misura stabilita dalla legge;
- Il pagamento dei buoni avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

#### **Art. 13 – Spese ed oneri -**

Sono a carico dell'aggiudicatario della gara tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.

#### **Art. 14 – Risoluzione del contratto -**

L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

- a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile (l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva);
- c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;

- d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
- e) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune (il Comune incamera la cauzione definitiva);
- f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelievi operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto;
- g) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggior danni.

Ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse, l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento del dieci per cento dei servizi non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto;

#### **Art. 15 – Divieto di sospensione del servizio**

La ditta appaltatrice non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Ente appaltante. La sospensione unilaterale del servizio da parte dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dello stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto - Subappalto -**

E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere a terzi in tutto o in parte, il contratto, sotto pena dell'immediata risoluzione, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento del danno.

**Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica della ditta, deve essere comunicata e documentata entro 30 giorni all'Ente che provvede a prenderne atto.**

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Ente e dovrà essere previamente indicata nell'offerta l'intenzione di utilizzarlo. In caso di subappalto si applica quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 17 - Controlli e penalità -**

Il Comune di Venosa, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazioni delle disposizioni del presente capitolato, o di quanto offerto in sede di gara, potrà richiedere all'impresa appaltatrice, a titolo di penale, il pagamento di una somma nella misura stabilita per ogni infrazione dal responsabile del procedimento e comunque in misura non superiore all'un per mille dell'importo complessivo presunto dell'appalto come indicato al precedente art. 2.

**Art. 18 - Controversie –**

Foro competente per eventuali controversie relative all'esecuzione dell'appalto di servizio di cui al presente capitolato è quello di Melfi.

**Art. 19 – Norme di rinvio –**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti nella materia oggetto del contratto, al regolamento comunale sui contratti, alle norme sulla contabilità degli Enti Locali, di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e di contratti di diritto privato.